



Reggio Emilia
città
delle persone


LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI – FENULLI II-III-IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B- 2C

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

COMMITTENTE : Comune di Reggio Emilia

Piazza Prampolini 1
42121 REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZI DI INGEGNERIA



ING. SALVATORE VERA

MAIN ENGINEERING s.r.l.

Via Carlo Levi, 10

42124 Reggio Emilia

Tel 0522-506337

Fax 0522-506337

info@mainengineering.eu

Collaboratori tecnici:

Ing. Rocco Gualtieri
Ing. Gabriele Brighenti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Compagnoni-Fenulli II-III-IV stralcio Completamento palazzine ERP2B-2C

PARTE I: NORME GENERALI

PREMESSE

Il Programma di Riqualificazione Urbana denominato "P.R.U. Compagnoni – Fenulli" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30831/87 del 15.12.99 ai sensi della L. R. 19/98 "Norme in materia di riqualificazione urbana". Il vigente P.R.G. del 1999 ha individuato il quartiere Compagnoni-Fenulli tra gli ambiti di riqualificazione urbana (ambito n. 6). Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ne danno la seguente descrizione: "Art. 58 – Ambiti di riqualificazione urbana – ambito 58.04.02 Quartiere Compagnoni-Fenulli: Si tratta di un quartiere INA Casa degli anni '60, particolarmente degradato dal punto di vista ambientale, urbanistico e sociale, per cui risulta necessario un *intervento di ristrutturazione urbanistica e di ridefinizione morfologica e ambientale degli insediamenti, di razionalizzazione del sistema dell'accessibilità, di recupero della dotazione di servizi e della struttura sociale.*"

Il Programma di Riqualificazione Urbana Compagnoni–Fenulli definisce la sua attuazione in 6 stralci funzionali:

- la riqualificazione del I stralcio è stata completata nel 2010 con la demolizione di 8 palazzine esistenti e la ricostruzione di sei nuove palazzine di Edilizia Residenziale Sociale;
- la riqualificazione del II, III e IV stralcio ha portato alla demolizione di 14 palazzine, alla ricostruzione di due nuove palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica, alla sistemazione del parco a sud e alla realizzazione di parcheggi pubblici. Rimane da concludere il terzo stralcio con il completamento delle due palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica oggetto del presente appalto, la realizzazione di un centro polifunzionale di quartiere e la modifica della viabilità;
- si stanno concludendo i lavori di riqualificazione del V e VI stralcio, che hanno portato alla ristrutturazione e riqualificazione energetica di 11 fabbricati di proprietà mista pubblico-privata e delle aree esterne pertinenziali.

L'attuazione del II – III – IV stralcio d'attuazione è normata dalla Delibera di Consiglio Comunale P. G. n. 20651 del 21.10.2005 per l'approvazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica che prevede:

- a. la **realizzazione dei lavori pubblici** di riassetto urbanistico ed edilizio del quartiere;
- b. la **realizzazione di un intervento privato su due aree** individuate all'interno del quartiere.

ART. 1 - Importo a base di gara dell'appalto

L'importo complessivo a base di gara per l'esecuzione dei lavori, a corpo, è pari a **€ 4.107.038,87** (euro quattromilionicentosettemilatrentotto/87), oltre I.V.A. di legge, così suddiviso:

- per lavori soggetti a ribasso: **€ 4.008.041,55**
(euro quattromilioniottomilaquarantuno/55) , oltre IVA;
- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 98.997,32**
(euro novantottomilanovecentonovantasette/32) oltre IVA.

ART. 2 - Oggetto del contratto

I lavori in appalto sono ricompresi nel II–III–IV stralcio del Programma di Riqualificazione Urbana “PRU Compagnoni – Fenulli”.

I lavori in appalto sono di seguito elencati in modo indicativo e non esaustivo.

Per la precisa individuazione dei lavori si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo a base di gara.

Essi consistono principalmente in:

- completamento degli edifici di edilizia residenziale pubblica: ERP2B, ERP2C, dei quali risultano realizzati;
- realizzazione di opere di urbanizzazione necessarie per la agibilità delle suddette palazzine;

Per le specifiche tecniche dettagliate si rimanda alla *PARTE II* del presente capitolato speciale

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere così riassunte:

- **Categoria prevalente OG1 “Edifici civili ed industriali”** dell'importo di € **2.352.780,36** (importo effettivo) - **Classifica IV-BIS** (calcolata sull'importo totale dell'appalto);
- Categorie generali, speciali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro che superano il 10% del valore dell'appalto o superano i 150.000 euro:

OS28	€ 386.370,32
OS3	€ 267.070,33
OS30	€ 314.424,87
OS6	€ 538.643,08
OS7	€ 247.749,91

I lavori appartenenti alla categoria indicata a «qualificazione obbligatoria» come indicati nel Bando integrale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario possono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorparabili; essi possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici, ma l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente sopradetta.

ART. 3 - Modalità di stipula del contratto

La procedura aperta per l'affidamento dei lavori con modalità di offerte solo in ribasso, sarà esperita con il criterio di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (per i contratti da stipulare a corpo) mediante offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base agli elementi esplicitati nel bando di gara, all'esito della procedura di gara condotta dalla Commissione Giudicatrice nominata dal Comune ai sensi dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016.

Prima della stipula del contratto, l'affidatario dovrà adeguare e rendere coerenti con le migliori proposte tutti i documenti componenti il progetto esecutivo, indicati all'art. 33 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010).. Tutte le modifiche o aggiunte

che dovessero essere necessarie per l'esecuzione e la funzionalità delle migliorie restano a carico dell'affidatario.

Si specifica che, qualora le migliorie offerte presentino carenze negli aspetti descrittivi di dettagli, si specifica che l'importo offerto debba intendersi ricompreso di tutto quanto necessario all'esecuzione delle migliorie proposte, anche comprensive degli aspetti di dettaglio o affinamenti esecutivi carenti.

ART. 4 - Corrispettivi, pagamenti e garanzie per la stipula del contratto

Il contratto d'appalto dei lavori è stipulato interamente "a corpo".

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantità o della qualità.

La stazione appaltante provvederà quindi a riconoscere in denaro il corrispettivo all'appaltatore sulla base degli stati d'avanzamento lavori, così come meglio specificato al successivo art. 21.

ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli elaborati seguenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ex decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma; di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 (elaborato 2105_E_CRN_LVR), aggiornato all'esito dell'offerta di gara;
- l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario;
- le polizze di garanzia previste dal Codice e dal Regolamento;
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo aggiornato con le migliorie offerte in sede di gara.

Gli elaborati di seguito elencati sono quelli del progetto esecutivo posto a base di gara a cui dovranno essere aggiunti/sostituiti quegli elaborati modificati a seguito dell'esito dell'offerta di gara:

N.ELABORATO	OGGETTO
ELABORATI DESCRITTIVI	
2105_REL_GEN	Relazione Generale
2105_REL_PRESTAZIONALE	Relazione tecnica sui requisiti prestazionali
2105_REL_GEO	Relazione Geologica
2105_REL_CALC_STR	Relazione di Calcolo strutture
2105_REL_CALC_STR_Allegati	Allegati alla Relazione di Calcolo strutture
2105_REL_CALC_IM	Relazione di Calcolo impianti meccanici
2105_REL_CALC_IM_Allegati	Allegati alla Relazione di Calcolo impianti meccanici
2105_REL_CALC_IE	Relazione di Calcolo impianti elettrici e speciali
2105_REL_CALC_IE_Allegati	Allegati alla Relazione di Calcolo impianti elettrici e speciali
2105_MANUTENZIONE	Piano di Manutenzione dell'Opera
2105_PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
2105_PSC_Allegati	Allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento
2105_QUADRO_MANODOP	Quadro di incidenza della Manodopera
2105_CME_QE	Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
2105_CRONOPROGRAMMA	Cronoprogramma dei Lavori
2105_ELENCO_PU	Elenco Prezzi Unitari
2105_CAPITOLATO_SPEC	Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto
DISEGNI URBANIZZAZIONI	

2105_U_01	Planimetria generale di inquadramento - Stato di progetto
2105_U_02	Planimetria generale reti fognarie - Stato di progetto
2105_U_03	Planimetria generale reti ENIA - Stato di progetto
2105_U_04	Planimetria generale rete ENEL - TELECOM - Pubblica illuminazione - Stato di progetto
DISEGNI ARCHITETTONICI	
2105_A_ERP2b_01	sistemazioni esterne
2105_A_ERP2b_02	piano interrato
2105_A_ERP2b_03	pianta piano terra
2105_A_ERP2b_04	pianta piano primo
2105_A_ERP2b_05	pianta piano secondo
2105_A_ERP2b_06	pianta piano terzo
2105_A_ERP2b_07	pianta piano quarto
2105_A_ERP2b_08	pianta copertura
2105_A_ERP2b_09	prospetti_quadro d'insieme
2105_A_ERP2b_10	prospetto sud
2105_A_ERP2b_11	prospetto nord
2105_A_ERP2b_12	prospetto est/ prospetto est (sezioni su rampa)
2105_A_ERP2b_13	prospetto ovest
2105_A_ERP2b_14	sezione AA'
2105_A_ERP2b_15	sezione BB'
2105_A_ERP2b_16	sezione CC'
2105_A_ERP2b_17	abaco chiusure e partizioni verticali opache
2105_A_ERP2b_18	abaco chiusure e partizioni orizzontali opache
2105_A_ERP2b_19	particolari costruttivi
2105_A_ERP2b_20	particolari costruttivi
2105_A_ERP2b_21	opere in ferro e lattonerie
2105_A_ERP2b_22	abaco infissi
2105_A_ERP2c_01	sistemazioni esterne
2105_A_ERP2c_02	pianta piano interrato
2105_A_ERP2c_03	piano terra
2105_A_ERP2c_04	pianta piano primo
2105_A_ERP2c_05	pianta piano secondo
2105_A_ERP2c_06	pianta piano terzo
2105_A_ERP2c_07	pianta piano quarto
2105_A_ERP2c_08	pianta copertura
2105_A_ERP2c_09	prospetti_quadro d'insieme
2105_A_ERP2c_10	prospetto sud
2105_A_ERP2c_11	prospetto nord
2105_A_ERP2c_12	prospetto est
2105_A_ERP2c_13	prospetto ovest/ prospetto ovest (sezioni su rampa)
2105_A_ERP2c_14	sezione AA'
2105_A_ERP2c_15	sezione BB'
2105_A_ERP2c_16	sezione CC'
2105_A_ERP2c_17	abaco e particolari chiusure e partizioni verticali opache
2105_A_ERP2c_18	abaco chiusure e partizioni orizzontali opache
2105_A_ERP2c_19	particolari costruttivi
2105_A_ERP2c_20	particolari costruttivi
2105_A_ERP2c_21	opere in ferro e lattonerie
2105_A_ERP2c_22	abaco infissi
DISEGNI STRUTTURALI	
2105_S_ERP2b_01	tav.0.1 - piastre fondazione ascensore
2105_S_ERP2b_02	tav.0.00 - pianta fondazione
2105_S_ERP2b_03	tav.0.01 - travi fondazione
2105_S_ERP2b_04	tav.0.02 - travi fondazione
2105_S_ERP2b_05	tav.0.03 - travi fondazione
2105_S_ERP2b_06	tav.0.04 - travi fondazione

2105_S_ERP2b_07	tav.0.05 - travi fondazione
2105_S_ERP2b_08	tav.1.00 - pianta primo impalcato
2105_S_ERP2b_09	tav.1.01 - travi primo impalcato
2105_S_ERP2b_10	tav.1.02 - travi primo impalcato
2105_S_ERP2b_11	tav.1.03 - travi primo impalcato
2105_S_ERP2b_12	tav.1.04 - travi primo impalcato
2105_S_ERP2b_13	tav.1.05 - piastre primo impalcato
2105_S_ERP2b_14	tav.2.00 - pianta secondo impalcato
2105_S_ERP2b_15	tav.2.01 - travi secondo impalcato
2105_S_ERP2b_16	tav.2.02 - travi secondo impalcato
2105_S_ERP2b_17	tav.2.03 - piastre secondo impalcato
2105_S_ERP2b_18	tav.2.04 - piastre secondo impalcato
2105_S_ERP2b_19	tav.3.00 - pianta terzo impalcato
2105_S_ERP2b_20	tav.3.01 - travi terzo impalcato
2105_S_ERP2b_21	tav.3.02 - travi terzo impalcato
2105_S_ERP2b_22	tav.3.03 - piastre terzo impalcato
2105_S_ERP2b_23	tav.3.04 - piastre terzo impalcato
2105_S_ERP2b_24	tav.4.00 - pianta quarto impalcato
2105_S_ERP2b_25	tav.4.01 - travi quarto impalcato
2105_S_ERP2b_26	tav.4.02 - travi quarto impalcato
2105_S_ERP2b_27	tav.4.03 - piastre quarto impalcato
2105_S_ERP2b_28	tav.4.04 - piastre quarto impalcato
2105_S_ERP2b_29	tav.5.00 - pianta quinto impalcato
2105_S_ERP2b_30	tav.5.01 - travi quinto impalcato
2105_S_ERP2b_31	tav.5.02 - travi quinto impalcato
2105_S_ERP2b_32	tav.5.03 - piastre quinto impalcato
2105_S_ERP2b_33	tav.5.04 - piastre quinto impalcato
2105_S_ERP2b_34	tav.6.00 - pianta sesto impalcato
2105_S_ERP2b_35	tav.6.01 - travi sesto impalcato
2105_S_ERP2b_36	tav.6.02 - travi sesto impalcato
2105_S_ERP2b_37	tav.6.03 - piastre sesto impalcato
2105_S_ERP2b_38	tav.7.00 - pianta sottotetto
2105_S_ERP2b_39	tav.7.01 - tabella pilastri
2105_S_ERP2b_40	tav.7.02 - tabella pilastri
2105_S_ERP2b_41	tav.7.03 - pilastrate
2105_S_ERP2b_42	tav.7.04 - pilastrate
2105_S_ERP2b_43	tav.7.05 - pilastrate
2105_S_ERP2b_44	tav.7.06 - pilastrate
2105_S_ERP2b_45	tav.8.01 - setti pareti a taglio
2105_S_ERP2b_46	tav.8.02 - setti pareti a taglio
2105_S_ERP2b_47	tav.8.03 - setti pareti a taglio
2105_S_ERP2b_48	tav.8.04 - setti pareti a taglio
2105_S_ERP2b_49	tav.8.05 - setti pareti generiche
2105_S_ERP2b_50	tav.8.06 - setti pareti generiche
2105_S_ERP2b_51	tav.8.07 - setti pareti generiche
2105_S_ERP2b_52	tav.8.08 - setti pareti generiche
2105_S_ERP2b_53	tav.9.01 - travi e piastre piano intermedio primo
2105_S_ERP2b_54	tav.9.02 - piastre piano intermedio bocche di lupo
2105_S_ERP2b_55	tav.9.03 - piastre e travi piano intermedio secondo
2105_S_ERP2b_56	tav.9.04 - piastre e travi piano intermedio terzo
2105_S_ERP2b_57	tav.9.05 - piastre e travi piano intermedio quarto
2105_S_ERP2b_58	tav.9.06 - piastre e travi piano intermedio quinto
2105_S_ERP2b_1.1	pianta solaio primo impalcato
2105_S_ERP2b_1.2	pianta solaio primo impalcato
2105_S_ERP2b_2.1	pianta solaio secondo impalcato
2105_S_ERP2b_2.2	pianta solaio secondo impalcato

2105_S_ERP2b_3.1	pianta solaio terzo impalcato
2105_S_ERP2b_3.2	pianta solaio terzo impalcato
2105_S_ERP2b_4.1	pianta solaio quarto impalcato
2105_S_ERP2b_4.2	pianta solaio quarto impalcato
2105_S_ERP2b_5.1	pianta solaio quinto impalcato
2105_S_ERP2b_5.2	pianta solaio quinto impalcato
2105_S_ERP2b_6.1	pianta solaio sesto impalcato
2105_S_ERP2b_6.2	pianta solaio sesto impalcato
2105_S_ERP2b_7	pianta scala
2105_S_E_ERP2c_01	tav.0.1 - piastre fondazione ascensore
2105_S_E_ERP2c_02	tav.0.00 - pianta fondazione
2105_S_E_ERP2c_03	tav.0.01 - travi fondazione
2105_S_E_ERP2c_04	tav.0.02 - travi fondazione
2105_S_E_ERP2c_05	tav.0.03 - travi fondazione
2105_S_E_ERP2c_06	tav.0.04 - travi fondazione
2105_S_E_ERP2c_07	tav.1.00 - pianta primo impalcato
2105_S_E_ERP2c_08	tav.1.01 - travi primo impalcato
2105_S_E_ERP2c_09	tav.1.02 - travi primo impalcato
2105_S_E_ERP2c_10	tav.1.03 - travi primo impalcato
2105_S_E_ERP2c_11	tav.1.04 - piastre primo impalcato
2105_S_E_ERP2c_12	tav.2.00 - pianta secondo impalcato
2105_S_E_ERP2c_13	tav.2.01 - travi secondo impalcato
2105_S_E_ERP2c_14	tav.2.02 - travi secondo impalcato
2105_S_E_ERP2c_15	tav.2.03 - piastre secondo impalcato
2105_S_E_ERP2c_16	tav.3.00 - pianta terzo impalcato
2105_S_E_ERP2c_17	tav.3.01 - travi terzo impalcato
2105_S_E_ERP2c_18	tav.3.02 - travi terzo impalcato
2105_S_E_ERP2c_19	tav.3.03 - piastre terzo impalcato
2105_S_E_ERP2c_20	tav.4.00 - pianta quarto impalcato
2105_S_E_ERP2c_21	tav.4.01 - travi quarto impalcato
2105_S_E_ERP2c_22	tav.4.02 - travi quarto impalcato
2105_S_E_ERP2c_23	tav.4.03 - piastre quarto impalcato
2105_S_E_ERP2c_24	tav.5.00 - pianta quinto impalcato
2105_S_E_ERP2c_25	tav. 5.01 - travi quinto impalcato
2105_S_E_ERP2c_26	tav.5.02 - travi quinto impalcato
2105_S_E_ERP2c_27	tav.5.03 - piastre quinto impalcato
2105_S_E_ERP2c_28	tav.6.00 - pianta sesto impalcato
2105_S_E_ERP2c_29	tav.6.01 - travi sesto impalcato
2105_S_E_ERP2c_30	tav.6.02 - travi sesto impalcato
2105_S_E_ERP2c_31	tav.7.01 - tabella pilastri
2105_S_E_ERP2c_32	tav.7.02 - tabella pilastri
2105_S_E_ERP2c_33	tav.7.03 - tabella pilastri
2105_S_E_ERP2c_34	tav.7.04 - pilastrate
2105_S_E_ERP2c_35	tav.7.05 - pilastrate
2105_S_E_ERP2c_36	tav.7.06 - pilastrate
2105_S_E_ERP2c_37	tav.7.07 - pilastrate
2105_S_E_ERP2c_38	tav.7.08 - pilastrate
2105_S_E_ERP2c_39	tav.8.01 - setti pareti generiche
2105_S_E_ERP2c_40	tav.8.02 - setti pareti generiche
2105_S_E_ERP2c_41	tav.8.03 - setti pareti a taglio
2105_S_E_ERP2c_42	tav.8.04 - setti pareti a taglio
2105_S_E_ERP2c_43	tav.9.01 - travi e piastre piano intermedio primo
2105_S_E_ERP2c_44	tav.9.02 - piastre e travi piano intermedio secondo
2105_S_E_ERP2c_45	tav.9.03 - piastre e travi piano intermedio terzo

2105_S_E_ERP2c_46	tav.9.04 – piastre e travi piano intermedio quarto
2105_S_E_ERP2c_47	tav.9.05 – piastre e travi piano intermedio quinto
2105_S_E_ERP2c_48	tav.7.00 – pianta sottotetto
2105_S_ERP2c_1.1	pianta solaio primo impalcato
2105_S_ERP2c_1.2	pianta solaio primo impalcato
2105_S_ERP2c_2.1	pianta solaio secondo impalcato
2105_S_ERP2c_2.2	pianta solaio secondo impalcato
2105_S_ERP2c_3.1	pianta solaio terzo impalcato
2105_S_ERP2c_3.2	pianta solaio terzo impalcato
2105_S_ERP2c_4.1	pianta solaio quarto impalcato
2105_S_ERP2c_4.2	pianta solaio quarto impalcato
2105_S_ERP2c_5.1	pianta solaio quinto impalcato
2105_S_ERP2c_5.2	pianta solaio quinto impalcato
2105_S_ERP2c_6.1	pianta solaio sesto impalcato
2105_S_ERP2c_6.2	pianta solaio sesto impalcato
2105_S_ERP2c_7	pianta scala
DISEGNI IMPIANTI MECCANICI	
2105_IM_ERP2B_01	schema funzionale centrale termica e colonne montanti
2105_IM_ERP2B_02	impianto termico ed idrico sanitario - planimetria piano interrato
2105_IM_ERP2B_03	impianto termico - planimetria piano terra
2105_IM_ERP2B_04	impianto termico - planimetria piano primo
2105_IM_ERP2B_05	impianto termico - planimetria piano secondo
2105_IM_ERP2B_06	impianto termico - planimetria piano terzo
2105_IM_ERP2B_07	impianto termico - planimetria piano quarto
2105_IM_ERP2B_08	impianto gas - plan. piano terra - schema colonne montanti condotti di aspirazione cucine
2105_IM_ERP2B_09	impianto gas - planimetria piano tipo - prospetto est - prospetto ovest
2105_IM_ERP2B_10	impianto idrico-sanitario - planimetria piano terra - planimetria piano tipo
2105_IM_ERP2B_11	impianto idrico-sanitario - rete di scarico - schema colonne montanti
2105_IM_ERP2B_12	impianto idrico-sanitario - rete di scarico - planimetria piano terra - planimetria piano tipo
2105_IM_ERP2B_13	impianto ventilazione - schema colonne montanti - planimetria piano soffitto
2105_IM_ERP2B_14	impianto ventilazione - planimetria piano terra e piano tipo
2105_IM_ERP2B_15	impianto sollevamento acqua meteoriche autorimesse
2105_IM_ERP2C_01	schema funzionale centrale termica e colonne montanti
2105_IM_ERP2C_02	impianto termico ed idrico sanitario - planimetria piano interrato
2105_IM_ERP2C_03	impianto termico - planimetria piano terra
2105_IM_ERP2C_04	impianto termico - planimetria piano primo
2105_IM_ERP2C_05	impianto termico - planimetria piano secondo
2105_IM_ERP2C_06	impianto termico - planimetria piano terzo
2105_IM_ERP2C_07	impianto termico - planimetria piano quarto
2105_IM_ERP2C_08	impianto gas - plan. piano terra - schema colonne montanti condotti di aspirazione cucine
2105_IM_ERP2C_09	impianto gas - planimetria piano tipo - prospetto est
2105_IM_ERP2C_10	impianto idrico-sanitario - planimetria piano terra - planimetria piano tipo
2105_IM_ERP2C_11	impianto idrico-sanitario - rete di scarico - schema colonne montanti
2105_IM_ERP2C_12	impianto idrico-sanitario - rete di scarico - planimetria piano interrato
2105_IM_ERP2C_13	impianto ventilazione - schema colonne montanti - planimetria piano soffitto
2105_IM_ERP2C_14	impianto ventilazione - panimetria piano terra e piano tipo
DISEGNI IMPIANTI ELETTRICI	
2105_IE_ERP2b_01	pianta piano interrato illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2b_02	pianta piano terra illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2b_03	pianta piano tipo 1°-2°-3°-4° illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2b_04	pianta piano copertura illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2b_05	schema blocchi illuminazione - forza motrice - impianto di terra
2105_IE_ERP2b_06	schema blocchi impianto alimentazione alloggi
2105_IE_ERP2b_07	particolari distribuzione appartamento tipo

2105_IE_ERP2b_08	particolari distribuzione impianti
2105_IE_ERP2b_09	schema blocchi impianto telefonico
2105_IE_ERP2b_10	schema blocchi impianto televisione-satellite
2105_IE_ERP2b_11	schema blocchi impianto video citofonico
2105_IE_ERP2b_12	schema blocchi impianto di contabilizzazione
2105_IE_ERP2c_01	pianta piano interrato illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2c_02	pianta piano terra illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2c_03	pianta piano tipo 1°-2°-3°-4° illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2c_04	pianta piano copertura illuminazione - forza motrice - impianti speciali - impianto di terra
2105_IE_ERP2c_05	schema blocchi illuminazione - forza motrice - impianto di terra
2105_IE_ERP2c_06	schema blocchi impianto alimentazione alloggi
2105_IE_ERP2c_07	particolari distribuzione appartamento tipo
2105_IE_ERP2c_08	particolari distribuzione impianti
2105_IE_ERP2c_09	schema blocchi impianto telefonico
2105_IE_ERP2c_10	schema blocchi impianto televisione-satellite
2105_IE_ERP2c_11	schema blocchi impianto video citofonico
2105_IE_ERP2c_12	schema blocchi impianto di contabilizzazione

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

ART. 6 - Osservanza del capitolato generale, leggi e regolamenti

Il contratto è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche che l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse, ed in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte in vigore)
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.
- Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore)

ART. 7 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, diritti di segreteria, ecc.;
- le spese per copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
 - le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - le spese di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale;

Il contratto d'appalto verrà rogato dal Segretario Comunale.

PARTE2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 8 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole voci di prezzi unitari che si considerano allegati al presente Capitolato.

Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del D. M. 145/2000 e s.m.i.

Art. 9 - Cauzioni e coperture assicurative

La cauzione definitiva dovrà essere prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La sottoscrizione del contratto e' quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Committente della sopraccitata garanzia fidejussoria.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva e' aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo da parte dell'organo comunale.

La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fidejussore nei confronti della Stazione Appaltante, **riportante l'autentica notarile della firma apposta dal fidejussore ed attestante il potere di firma del fidejussore stesso.**

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di

avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Committente potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 35 comma 18 per gli importi indicati nel bando di gara.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere prestate anche con riferimento alle strutture preesistenti di cui al successivo articolo 34.

L'Appaltatore, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto assicurativo dovrà garantire:

- i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;

La polizza dovrà inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovrà garantire:

- partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei almeno pari ad **€ 4.107.038,87**
- partita 2 – opere ed impianti preesistenti. **Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)** pari ad **€ 950.000,00**
- partita 3 – costi demolizione e sgombero pari ad **€ 200.000,00**

L'Appaltatore rifonderà alla Committente, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Appaltatore comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la Committente da qualsiasi pretesa, azione,

domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

A tal fine, l'Appaltatore, anche su segnalazione della Committente, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'Appaltatore è tenuta a mantenere aggiornata la Committente sull'andamento del sinistro comunicando: i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; l'esito delle verifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore è tenuto a presentare le polizze comunque previste in materia di lavori dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo e' subordinata all'accensione ed alla produzione alla Committente delle polizze di cui sopra.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere tempestivamente la comprova dell'avvenuto pagamento dei premi delle polizze e delle garanzie sopra indicate.

Art. 10 - Domicilio e rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D. M. 145/2000. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del D. M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D. M. 145/2000, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che compri, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Appaltatore e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui l'Appaltatore designi un terzo, copia dell'atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

Art. 11 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

La disciplina, il buon ordine del cantiere e la figura del direttore di cantiere sono disciplinati all'art. 6 del D. M. 145/2000.

Art. 12 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori

Fanno carico all'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di previste dal **D. Lgs. 81/2008** (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza e dei POS costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ed inoltre andranno rispettate le seguenti norme per quanto in vigore ed applicabile all'appalto presente:

D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

D.P.R. 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali

D.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro

D. Lgs. 277/91 Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro

D.Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/ Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine

D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale

L. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di attuazione)

OBBLIGHI FUNZIONALI ALLA TUTELA CONTRO L'EVASIONE CONTRIBUTIVA ED IL LAVORO NERO: L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.

8 b: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI:

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 131 comma 2 del Codice nonché dal D.Lgs 81/2008.

In particolare l'Appaltatore ha l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dagli artt. 17, 28 e punto 3 dell'All. XV del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In caso contrario l'Appaltatore, per meglio garantire la sicurezza in cantiere, ha la facoltà di integrare il piano di sicurezza redatto dall'Amministrazione Committente comunicando tali variazioni al Coordinatore per l'esecuzione.

Il Piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dal D. Lgs. 81/2008 all XV punto 3.2

Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.

8 c OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI:

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

8 d: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTORI SUI LUOGHI DI LAVORO:

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8 e: SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA: Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

Ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D.Lgs 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osserveranno le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008 ed inoltre i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operasse una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adotteranno le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.lgs 81/2008;
- b) predisporranno l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) cureranno la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) cureranno la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) cureranno le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il RL;
- f) cureranno che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il POS

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la redazione del POS costituiranno, limitatamente al singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del rischio, aggiornamento delle misure di sicurezza, aggiornamento della valutazione del rischio, e all'articolo 26 del D.Lgs 81/2008, indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e redazione del DUVRI.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigilerà sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, così come aggiornato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla normativa attualmente vigente.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/2008;
- b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 13 - Obblighi particolari dell'Appaltatore preordinati all'inizio dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare all'amministrazione committente il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall'Amministrazione.

Il programma per l'esecuzione presentato dall'Appaltatore dovrà contenere un diagramma di flusso delle varie fasi attuative dell'intervento, indicando per ciascuna fase la forza lavoro utilizzata e i mezzi e le attrezzature da utilizzare; il programma per l'esecuzione così presentato dovrà in ogni caso essere congruente e rispettoso di tutte le indicazioni contenute nel Piano della Sicurezza

allegato alla documentazione nonché alle modalità di esecuzione e all'organizzazione di cantiere presentata in fase di offerta.

Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'amministrazione committente, l'Appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'amministrazione committente.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione committente, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche, mentre è impegnativo per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

L'Appaltatore dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90 e dovrà curarne i necessari aggiornamenti periodici e in accordo con il manuale di allestimento grafico dei cantieri predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore dovrà porre a sua cura e spese, sui luoghi in cui verranno svolti i lavori, un cartello con la dicitura: "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

Art. 14 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore e il subappaltatore sono tenuti all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In particolare l'Appaltatore:

- è obbligato nell'esecuzione dei lavori ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applica quanto previsto all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui ai precedenti artt. 11, 12, 13 e 14, a tutte le norme e i regolamenti sopraccitati e alle disposizioni del presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- provvedere alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni afferenti ad operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla direzione lavori, con i relativi operatori, provvedendo anche alla conservazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;

- predisporre tutte le pratiche e gli oneri per la occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, la loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dall'amministrazione committente, e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;
- eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- prestare la massima attenzione per limitare i disagi derivanti per esempio da polveri o rumori, nei confronti dei residenti dei fabbricati circostanti l'area di cantiere;
- assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- realizzare, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati ai sensi del comma 8 dell'art.167 del D.P.R. 207/2010, dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- essere responsabile della non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- mantenere, fino all'emissione del certificato di collaudo, la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- assicurare la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- assicurare una accurata pulizia finale di tutti i locali e delle vetrature;
- garantire le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- provvedere a propria cura e spese allo sgombero di eventuali trovanti che l'Appaltatore potrà rinvenire nell'area di cantiere durante le operazioni che contrattualmente sarà tenuto a svolgere, in particolare durante le operazioni di scavo e di movimento terra;
- assicurare la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- impiantare nei cantieri di lavoro locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati, riscaldati a seconda delle richieste dell'amministrazione committente;

- disporre l'esecuzione, la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori quando necessario e quando ordinato dalla direzione lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- predisporre l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. Durante il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell'Appaltatore essa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte della direzione lavori. Ove l'impresa non provvedesse nei termini indicati dalla direzione lavori, con comunicazione scritta si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà riparare tutti i danni che si verificassero sulle opere, anche in seguito a pioggia o gelo;
- concordare con la DL le modalità di piantumazione delle alberature ed essenze al fine di garantirne l'attecchimento che verrà verificato in fase di collaudo;
- garantire la sorveglianza generale e continuata del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, attuata nei modi previsti dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i.;
- predisporre tutta la necessaria assistenza, le attrezzature e le apparecchiature per l'esecuzione delle operazioni di collaudo e di verifica di corretta esecuzione delle opere;
- adempiere a tutti gli obblighi ed oneri impostigli della Legge 19/03/1990 n. 55 e s.m.i. - art. 7 - comma 11 - e dall'art.105 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
- trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva: tale trasmissione dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale ed in ogni caso in occasione del pagamento di ciascun SAL;
- consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione appaltante (o autorizzate dalla direzione dei lavori) al fine di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi, non di competenza dell'Appaltatore;
- consentire su richiesta della stazione appaltante, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere per visite/eventi a scopo didattico-informativo-comunicativo: a tal fine l'Appaltatore dovrà predisporre tutte le opere provvisorie e le misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei visitatori nonché attrezzature e manodopera che si dovessero rendere necessarie;
- provvedere a propria cura e spese a predisporre gli strumenti che la Stazione Appaltante riterrà idonei per pubblicizzare l'avvio e l'avanzamento del cantiere, come ad esempio cartelli e pannelli esplicativi;
- provvedere a propria cura e spese ad effettuare, su richiesta della Stazione Appaltante, fotografie per documentare l'avanzamento del cantiere, ed in particolare occorrerà documentare tutta la fase di realizzazione e posa delle opere rientranti nella definizione di "opere sperimentali" di cui alla relativa relazione allegata al progetto esecutivo posto a base di gara;
- richiedere tempestivamente al direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori con riferimento anche alla situazione di fatto;

- attenersi, per la esecuzione degli impianti elettrici e di impianti speciali, a tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica di sicurezza, ed incendio tenendo conto in particolare modo della legge n. 818/84 e del D.Lgs. 139/2006, del D.P.R. 151/2011i DD.MM. 8 marzo 1985, del DPR n. 577/82 e ss.mm.ii., D.Lgs. 139/2006 e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore dovrà comunque rendere gli impianti conformi alle normative vigenti anche ad esecuzione delle opere già avvenute;
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti presenti, secondo le precisazioni della direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione appaltante se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata, con il pagamento dei relativi oneri, secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato;
- non pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto né autorizzare terzi, salvo diversa indicazione scritta dall'amministrazione committente,
- adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. L'Appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa;
- provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;
- richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- provvedere a tutte le denunce e gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e s.m.i. e D.M. del 14 settembre 2005;
- fornire tutte le certificazioni relative al comportamento al fuoco dei materiali impiegati e relative alla corretta posa in opera degli stessi.

Si precisa che tutti gli oneri sopra specificati sono già compensati come quota parte del prezzo delle opere appaltate.

Art. 16 - Consegna dei lavori e termini per l'esecuzione dei lavori

L'amministrazione committente comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori. E' ammessa la consegna anticipata e/o d'urgenza nonché la consegna parziale dei lavori.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione dei lavori fissati nel presente capitolato nel tempo di giorni n. **540** (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi o nel minor

termine di ultimazione offerto dall'Aggiudicatario

E' compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e verifiche funzionali delle opere oggetto dell'appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.). L'Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione Lavori.

La Stazione Appaltante non riconosce all'Appaltatore alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

L'Appaltatore deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'ultimazione degli stessi.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Esecuzione delle opere e varianti al progetto

L'Appaltatore é tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nell'elenco prezzi.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dalla amministrazione committente, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche da terzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Le varianti apportate al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare l'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore o superiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dal comma 12 del suddetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi Unitari offerti dall'appaltatore senza l'applicazione di alcuna alea.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 18 - Sospensioni e ripresa dei lavori - proroghe

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento nei casi e con le modalità previste dall'art 107 del D.Lgs. 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.

Le eventuali proroghe che l'Appaltatore può richiedere per ultimare i lavori sono disciplinate

dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Contestazioni tecniche in corso d'opera e ordini dell'amministrazione committente

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il direttore lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento che decide e dispone della contestazione.

Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità di cui al successivo art. 33.

Art. 20 - Cause di forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è in ogni caso dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 21 - Anticipazione, pagamenti in acconto, ritenute e pagamenti a saldo

1. L'appaltatore ha diritto, a richiesta, ad una anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale al lordo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e dalla costituzione della garanzia di cui al periodo successivo, salvo quanto richiamato nell'ultimo periodo del presente comma in ordine ai tempi necessari per ottenere l'erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'importo dell'anticipazione verrà proporzionalmente scalato dallo stato di avanzamento lavori, per la medesima percentuale dello stesso. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Per la quota di anticipazione finanziata on mutuo Cassa Depositi e Prestiti i pagamenti saranno assoggettati alle procedure di richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP., e pertanto si richiama espressamente le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'art. 13, del D.L. 55/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 131/1983 e in particolare che "il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale".

2. L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 4 quote, S.A.L. finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

- 1° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 30% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- 2° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 50% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- 3° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 80% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- 4° S.A.L. al completamento di tutte le opere di appalto.

L'emissione dell'ultimo S.A.L. è subordinata all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui al presente Capitolato.

A prescindere dall'ammontare esatto dei lavori eseguiti dall'appaltatore ad ogni stato d'avanzamento lavori, verrà sottratta la ritenuta di legge dello 0,5% e aggiunta l'IVA di legge.

Quando, per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 gg verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tal caso la corrispondente trattenuta in conto pagamento aree verrà proporzionalmente ridotta. La Direzione Lavori redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo S.A.L. e l'importo riconosciuto al momento della sospensione dei lavori, secondo le modalità sopra illustrate.

I successivi stati di avanzamento procederanno con le stesse norme sopra richiamate.

Sulle rate di acconto relative ai lavori in appalto eseguiti è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sarà eseguita entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni SAL. Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo verrà corrisposta entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria e nei modi previsti dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

Per la quota finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti i pagamenti di cui al presente comma 2 saranno assoggettati alle procedure di richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP., e pertanto si richiama espressamente le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'art. 13, del D.L. 55/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 131/1983 e in particolare che "il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale".

Come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori in funzione dei lavori effettivamente eseguiti.

Si precisa che qualora l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 38, la stazione appaltante procederà ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/06.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/06.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la

dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del D.lgs. 163/06.

Con riguardo alla rata di saldo, non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

L'Appaltatore e la Stazione appaltante si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Stazione appaltante esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'Impresa dovrà comunicare alla Stazione appaltante. Pertanto, l'Impresa dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'Impresa è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Inoltre, la Stazione appaltante avrà cura di comunicare all'Impresa, all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto, l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.) relativo all'investimento pubblico sottostante. Sarà onere dell'Impresa evidenziare tale C.U.P. nelle fatture.

I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa che potrà essere emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento. Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto, all'emissione del S.A.L., dal Direttore dei Lavori direttamente allo Sportello Unico Previdenziale, risulti regolare.

In caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti all'Appaltatore. In tal caso è fatta salva per la Stazione appaltante anche la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 22 - Cessione di crediti e del contratto

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto con questo stipulato.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - Penali

Le penali di seguito elencate sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore a quello determinato a sulla base della predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.lgs 50/2016 in materia di

risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.

Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà all'Impresa le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto

Penali in caso di ritardo

Al precedente art. 16 viene stabilito il tempo utile per l'esecuzione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale nella percentuale dello uno per mille sull'importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti nel seguito indicati.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative, indicate nel cronoprogramma cui l'Appaltatore si è vincolato in fase di offerta, legate alle fasi fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo uno per mille dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dall'inizio dei lavori o dalla precedente scadenza intermedia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.

Le penali intermedie sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo certificato di pagamento utile.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione del collaudo.

Art. 24 - Subaffidamenti e cottimi

Ogni eventuale subappalto o affidamento in cottimo dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:

- a) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per eventuali opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'*articolo 29 del D.Lgs. 276/2003*. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore;

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione non si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione non si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Unitamente alla presentazione, prima della sottoscrizione del Contratto, del piano dettagliato dei subaffidamenti e dei cottimi, l'Aggiudicatario dovrà presentare - per tutti i subaffidamenti e cottimi previsti per la prima fase di esecuzione come risultante dal cronoprogramma integrato, con le migliorie ed accettato dalla Stazione Appaltante – quanto segue:

- per le imprese iscritte nella white list o nella "lista dei richiedenti": dichiarazione di avvenuta iscrizione nella white list, con indicazione della Prefettura nella quale si è stati inseriti nell'elenco e numero di protocollo di riferimento, nonché dichiarazione di non intervenuta modifica degli assetti societari e dei familiari conviventi;
- per le imprese non iscritte nella white list: la documentazione occorrente per le verifiche antimafia.

In caso di mancata presentazione da parte dell'Aggiudicatario del piano dettagliato dei subappalti e dei cottimi, la Stazione Appaltante non procederà alla sottoscrizione del Contratto di Appalto e procederà all'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta.

Entro 45 giorni dall'inizio prima della successiva fase di cui al cronoprogramma integrato con le migliorie ed accettato dalla Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario dovrà presentare la documentazione occorrente per le verifiche antimafia per tutti i subaffidamenti e cottimi previsti per la successiva fase di esecuzione come risultante dal cronoprogramma integrato con le migliorie ed accettato dalla Stazione Appaltante.

In caso di modifica, nel corso di esecuzione, delle esigenze di affidamento di subappalti e cottimi, l'aggiudicatario – sempre nel rispetto della normativa in vigore in materia di subaffidamenti e cottimi - è obbligato a presentare alla Stazione Appaltante almeno 45 giorni prima della

presentazione della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto o al cottimo, pena l'applicazione di una penale pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo, un piano aggiornato dei subaffidamenti e dei cottimi che dovrà essere verificato ed accettato dalla Stazione Appaltante. Unitamente al piano aggiornato dei subaffidamenti, l'Aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione Appaltante la documentazione occorrente per le verifiche antimafia per tutti i subaffidamenti e cottimi previsti per la fase di esecuzione, come risultante dal cronoprogramma integrato con le migliorie ed accettato dalla Stazione Appaltante, cui si riferisce l'aggiornamento.

La penale di cui al precedente art. 23 si applica altresì nel caso in cui non venga presentata dall'Appaltatore, la documentazione occorrente per le verifiche antimafia.

Per le richieste di autorizzazione al subappalto o all'affidamento in cottimo, nonché per la comunicazione di subcontratti, nonché per le regole applicabili in materia, si rinvia agli allegati al presente Capitolato ed al Bando integrale di gara, che l'impresa con la presentazione dell'offerta dichiara di conoscere ed accettare.

Per le richieste di autorizzazione al subappalto o all'affidamento in cottimo, nonché per la comunicazione di subcontratti, nonché per le regole applicabili in materia, si rinvia altresì alla "Cartella Informativa per la richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo nei lavori pubblici" allegato quale parte integrante al Bando integrale di gara, che l'impresa offerente accetta integralmente

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

L'Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare alla Stazione Appaltante un piano dettagliato dei subaffidamenti e dei cottimi previsti per l'esecuzione del contratto, con indicazione della tipologia delle opere, delle categorie di riferimento, della percentuale rispetto al valore dell'appalto e degli oneri della sicurezza riferite ad ogni subappalto/cottimo affidato.

In caso di mancata presentazione ed accettazione da parte della Stazione Appaltante del piano dettagliato dei subappalti e dei cottimi, la Stazione Appaltante non procederà alla sottoscrizione del Contratto di Appalto e procederà all'annullamento dell'aggiudicazione precedentemente disposta.

Si rinvia a quanto previsto all'art. 9 del Bando integrale di gara.

Art. 25 - Invariabilità dei prezzi

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 c.c., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 26 - Disposizioni generali relative ai prezzi di lavori

I prezzi contrattuali con i quali saranno pagati i lavori appaltati sono contenuti nell'elenco dei prezzi unitari ribassati della percentuale offerta dall'Appaltatore in fase di gara. Si precisa che a voce uguale dovrà corrispondere un prezzo unitario uguale anche se la voce compare più volte nell'elenco dei prezzi unitari. In caso di difformità tra prezzi unitari relativi alle medesime categorie di lavorazioni e forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

I prezzi contrattuali compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa le opere impiantistiche, anche quando non chiaramente specificato, tutte le opere murarie, assistenze edili e quant'altro necessario per dare le opere perfettamente funzionali e funzionanti, nonché realizzate a regola d'arte.

Art. 27 - Determinazione dei nuovi prezzi

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità nel seguito elencate.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dai prezzi, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il precedente art. 25.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 28 -

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

La Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si rinvia a quanto previsto all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 29 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto relativamente all'obbligazione di esecuzione dei lavori pubblici è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 23 è computata è computata tenendo in considerazione che il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

La Committente è inoltre in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore qualora:

- 1) l'Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente e/o si dimostri inadempiente alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- 2) l'Appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- 3) l'Appaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta tecnica, e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori;
- 4) l'Appaltatore si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;
- 5) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- 6) si verifichi cessione dell'impresa, cessazione dell'attività dell'impresa, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, di concordato preventivo o fallimento dell'impresa;
- 7) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98 (vedi anche art. 92 D.Lgs. 159/2011), fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 8) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 9) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- 10) l'Appaltatore violi le disposizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- 11) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 13) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività separate funzionalmente;
- 14) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente, L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza grave, la stazione appaltante tratterà la somma versata quale cauzione definitiva di cui all'art. 9.

Art. 30 - Recesso

La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 31 - Misura e accertamento delle opere

Il direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione e/o accertamento delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Art. 32 - Riserve dell'Appaltatore

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190 e 191 del D.P.R.207/2010 e 205 del D. Lgs. 50/2016 .

Art. 33 – Strutture esistenti

Come emerge dal progetto esecutivo, sull'area in cui devono essere realizzate le palazzine oggetto di appalto per ciascuna palazzina sono ad oggi presenti strutture eseguite da altra impresa esecutrice.

In merito alle strutture preesistenti, la Stazione Appaltante ha eseguito prove di carico, acquisendo certificati di laboratorio e certificazione di conformità ed idoneità statica, le cui risultanze sono allegare al progetto esecutivo.

L'offerente, in sede di presentazione dell'offerta può attestare di aver preso atto e di accettare che sull'area oggetto dei lavori vi sono strutture già realizzate da altra impresa e di aver ritenuto idonee e sufficienti le verifiche effettuate e le cui risultanze sono allegare al progetto esecutivo oppure può dichiarare di voler eseguire, con oneri a proprio carico, ulteriori prove di laboratorio e di carico sui manufatti esistenti; Ove il soggetto risultato aggiudicatario della procedura abbia dichiarato di voler eseguire le prove di laboratorio e di carico di cui sopra, quest'ultimo – previo accordo con la Direzione Lavori – nel periodo temporale tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula contrattuale potrà procedere ad eseguire, a proprie esclusive cura e spese, tali prove integrative rispetto a quelle già eseguite dalla stazione appaltante. Le prove di laboratorio e di carico potranno essere eseguite da impresa in possesso di idonei requisiti e comprovata esperienza, da notificare alla Stazione Appaltante unitamente al programma dettagliato, prima dell'esecuzione delle prove stesse. L'impresa esecutrice delle prove di laboratorio e di carico rimarrà unica responsabile delle attività svolte, manlevando per l'effetto la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'aggiudicatario che avesse dichiarato, in fase di offerta, di voler eseguire le prove integrative di laboratorio e di carico non esegua le stesse entro il termine sopra indicato, lo stesso non potrà vantare alcuna pretesa, a qualunque titolo, in merito alle strutture esistenti, né nel corso dell'esecuzione, né a seguito del completamento delle opere oggetto di appalto.

Le coperture assicurative di cui all'art. 9 dovranno essere prestate anche con riferimento alle strutture preesistenti di cui al presente articolo.

Art. 34 - Consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità degli impianti

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità relative alle opere per impianti, materiale e componentistica di sicurezza, previste dalle normative italiane e comunitarie ed in particolare da: L. 46/90 e s. m. i., D.L. 300/2006, D.P.R. 459/96, D.L. 27/01/2007 n. 17, D.P.R. 246/93, D.P.R., D. M. 04/05/98 e s. m. i., D.P.R. 151/2011.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'Appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 35 - Accordo bonario e definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che la procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Al di fuori di quanto previsto dall'art. 205, si applica l'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Art. 36 - Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 al termine dei lavori, e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori provvede, entro 15 giorni dalla richiesta, ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e redige il certificato di ultimazione.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno della Stazione appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 23 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi di quanto esposto precedentemente.

La Stazione appaltante si riserva dunque di prendere in consegna anticipata l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della Stazione Appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione delle opere comprese le opere a verde; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari. L'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'amministrazione committente, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso.

Art. 37 - Elaborati a cura dell'Appaltatore

Al termine dei lavori verranno consegnati alla direzione lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti come eseguiti, nonché i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi impiantistici, e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Stazione appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

Art. 38 - Collaudo e collaudo in corso d'opera

Si procederà al collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del Codice e dell'art. 215 e segg. del DPR 207/2010 a cura e spese della Stazione Appaltante, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 15 e art. 34 del presente capitolato.

L'organo di collaudo potrà disporre ulteriore prove o analisi ancorché non previste dal capitolato speciale. Qualora venissero riscontrate delle non conformità l'organo di collaudo potrà disporre ulteriori prove o analisi che saranno a carico dell'Appaltatore

Art. 39 - Proprietà dei materiali di demolizione e di oggetti ritrovati

I materiali provenienti da eventuali demolizioni delle strutture e degli impianti esistenti sono di proprietà della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 36 del D.M. 145/2000.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del D.M. 145/2000.

Ogni prestazione relativa ad eventuali ritrovamenti archeologici o ad attività a questi ultimi connessi è a carico della Stazione appaltante.

Art. 41 - Riservatezza delle informazioni

L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori.

Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

l'Appaltatore risponde personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione appaltante per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti di subappaltatori o fornitori autorizzati.

Art. 42 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.